

Istruzioni
per la partecipazione
alle procedure
di rinnovo del
Consiglio Camerale

2025-2030



**Camera di Commercio
Roma**

Avvertenze: Le informazioni contenute nel presente documento hanno scopo meramente illustrativo e sono fornite al solo fine di facilitare la predisposizione della documentazione per gli adempimenti richiesti dalle procedure di rinnovo del Consiglio.

La lettura del presente documento non esime gli interessati dalla conoscenza e dall'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

INDICE

1.	L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE	3
2.	I RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1.	<i>Riferimenti normativi e regolamentari.....</i>	<i>3</i>
3.	LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE – ANNI 2025-2030.....	4
4.	I SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE	4
5.	LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI	5
5.1.	<i>Le informazioni sull'organizzazione imprenditoriale – Allegato A</i>	<i>5</i>
5.2.	<i>L'elenco delle imprese associate – Allegato B.....</i>	<i>6</i>
5.3.	<i>Partecipazione all'assegnazione di uno o più seggi in più settori</i>	<i>7</i>
5.4.	<i>Le Piccole Imprese (Agricoltura, Commercio e Industria).....</i>	<i>7</i>
6.	ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI.....	7
6.1.	<i>Le informazioni sull'organizzazione – Allegato C</i>	<i>7</i>
6.2.	<i>L'elenco degli associati – Allegato D.....</i>	<i>8</i>
7.	GLI APPARENTAMENTI	9
8.	CONTROLLI E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE	9
8.1.	<i>Controlli puntuali.....</i>	<i>9</i>
8.2.	<i>Controlli a campione.....</i>	<i>10</i>
8.3.	<i>Irregolarità della documentazione.....</i>	<i>10</i>
9.	MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	10
10.	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GLI UFFICI COMPETENTI.....	11
11.	APPENDICE TECNICA.....	12
11.1.	<i>La compilazione degli elenchi - Allegato B e Allegato D</i>	<i>12</i>
11.2.	<i>Il formato PDF/A</i>	<i>13</i>
11.3.	<i>Firma digitale e crittografia dei file.....</i>	<i>14</i>
11.4.	<i>Il Certificato pubblico di cifratura</i>	<i>15</i>

1. L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE

L'attuale Consiglio della Camera di Commercio di Roma, insediatosi in data 1° ottobre 2020, vedrà la sua naturale scadenza il giorno 1° ottobre 2025.

Il 20 gennaio 2025, con propria Deliberazione n. 2, il Consiglio ha approvato la norma statutaria che definisce la ripartizione dei seggi tra i differenti settori di attività economiche.

In data **4 aprile 2025**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 n. 156, con la **pubblicazione dell'Avviso** all'Albo *online* e sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma, sono state avviate le **procedure per la determinazione del grado di rappresentatività** delle Organizzazioni imprenditoriali, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

L'esito di tali procedure porterà ad individuare i componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, per il mandato 2025-2030.

Nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma, raggiungibile all'indirizzo "<https://www.rm.camcom.it/rinnovo-consiglio-2025>", è possibile rinvenire tutta la modulistica necessaria, la normativa di riferimento e tutte le informazioni utili al riguardo, nonché copia dei principali provvedimenti adottati dalla Camera ed afferenti alle procedure di ricostituzione del Consiglio.

2. I RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Riferimenti normativi e regolamentari

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi e regolamentari che disciplinano la procedura di rinnovo del Consiglio Camerale:

- **Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.**
"Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."
- **Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23**
"Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della Legge 23 luglio 2009, n. 99."
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219**
"Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura."
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155**
"Regolamento sulla composizione dei consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23."
- **Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156**
"Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23."

- **Procedura formalizzata per l'accesso ai dati consegnati a norma degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011 e Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.**
Approvato con successive Deliberazioni della Giunta e del Consiglio, rispettivamente n. 45 e n. 5, del 10 marzo 2025.

3. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE – ANNI 2025-2030

In ottemperanza alle disposizioni dei commi 1, 2 e 6 dell'art. 10 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., il Consiglio della Camera di Commercio di Roma è costituito complessivamente di **25** (venticinque) componenti, **22** (ventidue) dei quali in rappresentanza dei **settori economici**, secondo la ripartizione che segue (Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20 gennaio 2025):

SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA	SEGGI
Agricoltura	1
Artigianato	2
Industria	3
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e Spedizioni	1
Credito e Assicurazioni	1
Servizi alle Imprese	5
Servizi alle Persone ¹	1
Totale	22

Del Consiglio fanno altresì parte **3** (tre) componenti in rappresentanza, rispettivamente:

1. delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori;
2. delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
3. dei Liberi Professionisti.

4. I SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE

Ai fini della ricostituzione del Consiglio camerale, il D.M. n. 156/2011 individua i soggetti legittimati a partecipare alle procedure di rinnovo:

1. Organizzazioni imprenditoriali

Sono le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dallo Statuto della Camera di Commercio di Roma. Possono concorrere alla

¹ Il settore "Servizi alle Persone" è stato individuato quale settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale di Roma.

designazione e nomina dei 22 consiglieri in rappresentanza dei settori di attività economiche le Organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione provinciale di Roma da almeno tre anni** prima della pubblicazione dell'avviso, ovvero le Organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale o, in mancanza, regionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni in provincia di Roma.

2. Organizzazioni sindacali

Organizzazioni sindacali dei lavoratori. Possono concorrere le Organizzazioni sindacali di livello provinciale **operanti nella circoscrizione provinciale di Roma da almeno tre anni** prima della pubblicazione dell'avviso.

3. Associazioni dei consumatori

Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 137 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia. Possono partecipare alla procedura di rinnovo le Associazioni dei consumatori **operanti nella circoscrizione provinciale di Roma da almeno tre anni** prima della pubblicazione dell'avviso.

4. Liberi professionisti

Per il tramite dei Presidenti degli Ordini Professionali operanti nella circoscrizione provinciale di Roma.

Il possesso dei requisiti per la partecipazione è oggetto di apposita **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del 28 Dicembre 2000, n. 445, e sarà oggetto di controllo puntuale da parte della Camera di Commercio di Roma.

5. LE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI

5.1. Le informazioni sull'organizzazione imprenditoriale – Allegato A

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, le Organizzazioni imprenditoriali entro e non oltre **quaranta giorni** dalla data di pubblicazione dell'avviso, e quindi **entro e non oltre il termine perentorio del 14 MAGGIO 2025, a pena di esclusione dal procedimento**, devono far pervenire alla Camera di Commercio di Roma una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione (presentata in **formato cartaceo**), sottoscritta dal legale rappresentante e redatta, *a pena di irricevibilità*, secondo lo schema di cui **Allegato A**, utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Roma, deve contenere i dati e le informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) c) e d) del sopra citato D.M. n. 156/2011.

In particolare, le dichiarazioni devono contenere:

1. le **informazioni documentate**, anche desumibili dallo statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione provinciale di Roma, nonché per il settore delle società in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;

2. il **numero delle imprese** che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del **31 dicembre 2024**, *purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione*;
3. il **numero degli occupati nelle imprese** di cui al punto 2, compresi gli occupati per frazione di anno solare, secondo la distinta per categorie contenuta nello schema di cui all'Allegato A, con riferimento al **31 dicembre 2024**, indicando la fonte da cui i dati sono stati tratti;
4. l'**attestazione** che l'associazione opera nel territorio della circoscrizione provinciale di Roma da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, oppure che la medesima è rappresentata all'interno nel CNEL.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente dell'Organizzazione;
- copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia di un atto recente dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante *pro tempore* e relativa durata dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva.

5.2. L'elenco delle imprese associate – Allegato B

Unitamente alla dichiarazione di cui sopra, a pena di esclusione dal procedimento, le Organizzazioni devono presentare, ai sensi del comma 3 del citato art. 2 del D.M. n. 156/2011, l'**elenco delle imprese associate** (esclusivamente in **formato digitale**) redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato B**, utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Roma.

Tale elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

Le modalità di presentazione dell'elenco sono espressamente indicate ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011. Gli elenchi delle imprese associate possono essere consegnati e/o trasmessi, **all'interno della medesima busta contenente l'Allegato A**, *alternativamente*:

1. in ulteriore **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "Allegato B", contenente:
 - un supporto digitale *non riscrivibile* con l'Allegato B in formato **foglio elettronico**;
 - un supporto digitale *non riscrivibile* con l'Allegato B in formato **PDF/A**.

Tutti i file presenti nei supporti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante.

2. su supporti digitali contenenti i file **crittografati** con tecnica asimmetrica utilizzando la chiave pubblica indicata dall'Ente e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Pertanto, devono essere **inseriti nel plico**:

- un supporto digitale *non riscrivibile* con l'Allegato B in formato **foglio elettronico**;
- un supporto digitale *non riscrivibile* con l'Allegato B in formato **PDF/A**.

Tutti i file presenti nei supporti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante e successivamente crittografati.

In entrambi i casi, tutti i supporti digitali devono recare la **denominazione dell'Organizzazione**

imprenditoriale e del **settore economico** al quale si riferiscono gli elenchi in essi contenuti.

Con la dicitura “supporto digitale non riscrivibile” si intendono quei supporti ottici quali CD-ROM o DVD-ROM, debitamente **finalizzati** dopo la masterizzazione, tali da non consentire l'alterazione dei documenti ivi registrati.

Limitatamente alle Organizzazioni imprenditoriali **costituite e strutturate esclusivamente a livello nazionale o, in mancanza, regionale**, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della Camera di Commercio di Roma, la dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 156/2011 e le designazioni di cui all'articolo 10, comma 1, del citato D.M. sono presentate dal legale rappresentante dell'organizzazione **con riferimento esclusivo alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione provinciale di Roma**.

5.3. Partecipazione all'assegnazione di uno o più seggi in più settori

Qualora un'Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in **più di uno dei settori economici** previsti dallo Statuto della Camera di Commercio di Roma, dovrà presentare le proprie candidature **in modo distinto per ciascun settore**. Le relative dichiarazioni dovranno, dunque, essere presentate in **buste diverse**, secondo le modalità già illustrate.

5.4. Le Piccole Imprese (Agricoltura, Commercio e Industria)

Qualora un'Organizzazione imprenditoriale intenda partecipare, all'interno dei settori **Agricoltura, Industria o Commercio**, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, dovrà utilizzare l'apposito modello “**Allegato A - Piccole imprese**” per fornire le notizie e i dati richiesti (ex art. 2, comma 5, del D.M. n. 156/2011).

Al fine di declinare le piccole imprese iscritte, presenterà l'apposito modello “**Allegato B - Piccole imprese**”, contenente un **secondo elenco** relativo alle sole piccole imprese dichiarate e distinto rispetto al totale di quelle dichiarate nell'**Allegato B** che, in ogni caso, **dovrà essere presentato**.

Sono “**piccole imprese**”:

- per il settore dell'**Industria**: le imprese che hanno **meno di 50 occupati**.
- per il settore del **Commercio**: le imprese iscritte nella **sezione speciale dei piccoli imprenditori** del Registro delle Imprese.
- per il settore dell'**Agricoltura**: i **coltivatori diretti**, di cui all'art. 2083 del Codice Civile.

6. ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

6.1. Le informazioni sull'organizzazione – Allegato C

Secondo le previsioni dell'art. 3 del D.M. n. 156/2011, entro e non oltre il termine del **14 MAGGIO 2025**, *a pena esclusione dal procedimento*, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, di livello provinciale, operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio di Roma da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso, devono far pervenire all'Ente camerale, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della L. n. 580/1993

e s.m.i., una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in **formato cartaceo**) resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema dell'**Allegato C**, utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Roma.

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, deve contenere gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione provinciale di Roma, con particolare riguardo:

1. alla loro **consistenza numerica**;
2. all'**ampiezza e diffusione** delle proprie strutture operative;
3. ai **servizi resi** e all'**attività svolta** nella circoscrizione stessa.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente;
- copia fronte/retro, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia di un atto recente dal quale risulti la qualifica di legale rappresentante pro tempore e relativa durata dei poteri del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva.

6.2. L'elenco degli associati – Allegato D

Le Organizzazioni e le Associazioni **devono presentare**, a norma dell'art. 12 della L. n. 580/1993 e s.m.i., unitamente alla dichiarazione di cui sopra, *a pena di esclusione dal procedimento*, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema dell'**Allegato D**, utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito della Camera di Commercio di Roma.

La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti alla data del **31 dicembre 2024**, dipendenti da imprese della circoscrizione provinciale di Roma, con **esclusione dei pensionati e dei dipendenti di Enti pubblici**,

La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione provinciale di Roma alla data del **31 dicembre 2024**, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'art. 137, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229*" e s.m.i., ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

L'elenco deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (esclusivamente in **formato digitale**) firmata digitalmente dal legale rappresentante. Le modalità di presentazione del predetto elenco sono espressamente indicate ai commi 2 e 3, dell'art. 3, del D.M. n. 156/2011.

Gli elenchi degli associati possono essere consegnati e/o trasmessi, *alternativamente*:

1. in **busta chiusa sigillata** recante la dicitura "Allegato D" contenente un supporto digitale *non riscrivibile* con l'Allegato D in formato **PDF/A**. Il file deve essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'Associazione.
2. su supporto digitale *non riscrivibile*, con l'Allegato D in formato **PDF/A**. Il file deve essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante e **crittografato** con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica indicata dall'Ente e resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

In entrambi i casi, tutti i supporti digitali devono recare l'indicazione della **denominazione dell'Organizzazione o dell'Associazione** e del **seggio** (rappresentanza dei lavoratori o dei consumatori) al quale si riferiscono gli elenchi.

Con la dicitura "supporto digitale non riscrivibile" si intendono quei supporti ottici quali CD-ROM o DVD-ROM, debitamente **finalizzati** dopo la masterizzazione, tali da non consentire l'alterazione dei documenti ivi registrati.

Al fine di agevolare l'operato della Camera, **si raccomanda di includere copia dell'elenco di cui all'Allegato D anche in formato foglio elettronico**, che comunque potrà essere richiesto in un secondo momento dal Responsabile del procedimento, per consentire le operazioni di verifica e controllo degli iscritti dichiarati.

7. GLI APPARENTAMENTI

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 156/2011, due o più Organizzazioni imprenditoriali, ovvero due o più Organizzazioni sindacali o Associazioni dei consumatori, possono **concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi**, presentando un'apposita dichiarazione di apparentamento (in **formato cartaceo**) redatta secondo lo schema dell'**Allegato E**, utilizzando la modulistica presente nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Roma. La dichiarazione contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio camerale.

La dichiarazione dovrà essere **sottoscritta congiuntamente e in originale dai legali rappresentanti di tutte le Organizzazioni o Associazioni partecipanti**.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fronte/retro, non autenticata, di un **documento di riconoscimento** in corso di validità di **ciascun sottoscrittore**.

Per ciascun settore ove è previsto un apparentamento, **ciascuna Associazione** aderente al medesimo dovrà presentare, all'interno del proprio plico, una **copia originale della dichiarazione di apparentamento**, con **firme olografe di tutti i dichiaranti**.

8. CONTROLLI E VERIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE

Al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale, la Camera di Commercio di Roma effettua **controlli puntuali o a campione** sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai soggetti che partecipano alle procedure di ricostituzione del Consiglio.

I controlli e le relative modalità di esecuzione sono regolamentati dall'apposito Disciplinare, approvato con successive Deliberazioni della Giunta e del Consiglio della Camera di Commercio di Roma del 10 marzo 2025, rispettivamente n. 45 e n. 5.

8.1. Controlli puntuali

I controlli di tipo puntuale hanno per oggetto:

1. la **redazione delle dichiarazioni** sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in conformità con le disposizioni del D.M. n. 156/2011;
2. la **provenienza e la sottoscrizione** delle dichiarazioni;

3. il **possesso dei requisiti** richiesti alle Organizzazioni e alle Associazioni;
4. l'**iscrizione** o l'**annotazione delle imprese**, inserite negli elenchi, **nel Registro delle Imprese** e nel **Repertorio delle notizie economiche e amministrative**;
5. la **corrispondenza tra la classificazione ATECO** delle imprese inserite negli elenchi e il **settore** per il quale l'Organizzazione concorre;
6. l'assenza di **duplicazioni** negli elenchi presentati dalle Organizzazioni imprenditoriali.

È facoltà del responsabile del procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi.

8.2. Controlli a campione

I controlli a campione, predisposti sulla base di campionamento casuale semplice in misura pari al 5% del totale, sono effettuati su **ciascuna delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate** e riguardano:

1. per le **Organizzazioni imprenditoriali**:
 - la regolare iscrizione all'organizzazione imprenditoriale, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2024 delle imprese presenti negli elenchi (Allegato B);
 - il pagamento da parte delle imprese di almeno un'intera quota associativa annuale nel biennio 2023-2024.
2. per le **Organizzazioni sindacali dei lavoratori** e le **Associazioni dei consumatori**:
 - la regolare iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori, a norma di statuto, alla data del 31 dicembre 2024 dei nominativi presenti negli elenchi (Allegato D).

Qualora, a seguito del controllo, risultino **discrasie o irregolarità pari o superiori ad un terzo del campione**, la numerosità del campione viene **raddoppiata**. Ove ne ricorrano i presupposti, i controlli possono essere **estesi alla totalità dei dati dichiarati**.

Il luogo, la data e l'orario in cui si svolgono le operazioni di estrazione dei campioni da sottoporre a controllo sono comunicati nell'apposita sezione del sito istituzionale della Camera, ove è pubblicato l'avviso relativo all'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio.

8.3. Irregolarità della documentazione

Ove nelle dichiarazioni si riscontrino **irregolarità sanabili**, il responsabile del procedimento ne informa l'Organizzazione interessata per consentire alla medesima, entro il **termine perentorio di 10 giorni** previsto al comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 156/2011, la regolarizzazione di quanto comunicato.

La mancata presentazione delle istanze di regolarizzazione entro i predetti termini, comporta l'esclusione dal procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 156/2011.

9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione in busta chiusa dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno mercoledì 14 MAGGIO 2025**, esclusivamente con le seguenti modalità alternative:

- mediante **deposito a mano** presso:

Ufficio Segreteria Generale - Via de' Burrò, 147 in Roma - Piano II (secondo)
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

- a mezzo **raccomandata con avviso di ricevimento** all'indirizzo:

Camera di Commercio di Roma
Via de' Burrò, 147 – 00186 Roma (RM)

Indipendentemente dalla modalità di trasmissione, **il plico contenente la documentazione dovrà essere chiuso** e dovrà recare la **denominazione** e l'**indirizzo del mittente**, nonché la seguente **dicitura**:

“PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 2025-2030 – SETTORE XXX (specificare il settore per il quale si intende concorrere) – **NON APRIRE”**.

Il corretto e tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal proposito, si evidenzia che **non fa fede la data di spedizione** ma la data di arrivo.

Si rammenta che **non è possibile inviare la documentazione tramite PEC**.

10. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E GLI UFFICI COMPETENTI

Il responsabile del procedimento per la ricostituzione del Consiglio è il **Segretario Generale** della Camera di Commercio di Roma, Dott. Pietro Abate.

La struttura incaricata di seguire tutti gli aspetti relativi alle procedure di ricostituzione del Consiglio è la **Segreteria Generale** della Camera di Commercio di Roma, sita in Via de' Burrò, 147 in Roma, tel. 06-5208.2632, email: segreteria.generale@rm.camcom.it, PEC: segreteria.generale@rm.legalmail.camcom.it.

La Camera di Commercio di Roma offre un **servizio di assistenza dedicata** alle Organizzazioni imprenditoriali, alle Associazioni dei consumatori e alle Organizzazioni sindacali interessate a partecipare alle procedure, **per illustrare modalità di svolgimento e tempistiche, nonché per fornire ogni informazione utile per la corretta predisposizione della documentazione richiesta**, secondo le previsioni della normativa vigente.

Per concordare un appuntamento, le Organizzazioni e le Associazioni interessate possono contattare l'ufficio della Segreteria Generale ai recapiti sopra indicati.

11. APPENDICE TECNICA

Le informazioni che seguono forniscono indicazioni di natura tecnica, utili alla corretta presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste ai soggetti interessati a partecipare alle procedure di ricostituzione del Consiglio camerale.

Nell'impossibilità materiale di analizzare ogni possibile fattispecie, anche in ragione delle differenti combinazioni *hardware* e *software* potenzialmente utilizzabili dai fruitori finali di questo documento, le informazioni che seguono, lungi dall'essere univoche ed esaustive, hanno carattere meramente illustrativo. L'approfondimento delle singole tematiche è demandato ai diretti interessati, in funzione delle proprie specifiche esigenze.

11.1. La compilazione degli elenchi - Allegato B e Allegato D

Le Organizzazioni imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori che partecipano alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale sono tenute a presentare, rispettivamente, gli elenchi delle imprese associate e gli elenchi degli iscritti sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo gli schemi previsti dagli Allegati B e D al D.M. n. 156/2011.

Per le Organizzazioni imprenditoriali è prevista la presentazione di tali documenti in duplice formato **foglio elettronico e PDF/A**.

Per le Associazioni che concorrono per i seggi in rappresentanza dei lavoratori o dei consumatori, è richiesto il solo formato **PDF/A**; tuttavia, anche per queste ultime **si raccomanda di includere copia dell'elenco di cui all'Allegato D anche in formato foglio elettronico**, che potrà comunque essere richiesto in un secondo momento dal Responsabile del procedimento, per consentire le operazioni di verifica e controllo degli elenchi degli iscritti.

In entrambi i casi, trattandosi di elenchi di imprese o cittadini la cui consistenza potrebbe rivelarsi estremamente numerosa, la Camera di Commercio di Roma ha ritenuto opportuno predisporre la modulistica in formato foglio elettronico. Si riportano a seguire le principali accortezze da osservare per una corretta compilazione delle dichiarazioni.

Nelle tabelle preimpostate all'interno dei moduli, in cui andranno inseriti i dati richiesti per le imprese o gli iscritti elencati, sono state riportate solo alcune righe di esempio; sarà cura di ogni Associazione **inserire ulteriori righe in misura congrua con la numerosità degli associati che si intende dichiarare per lo specifico settore**. Ad ogni riga deve corrispondere **un solo record (una sola impresa o un solo iscritto)**.

Le **intestazioni delle colonne**, corrispondenti alla prima riga delle tabelle e contenenti gli identificativi dei campi di cui si compone ciascun record, **dovranno rimanere inalterate**.

Nella compilazione dei vari campi, **non devono essere riportati segni di interpunzione, caratteri speciali (,;:"*#?) o tabulazioni** che, in fase di elaborazione degli elenchi, potrebbero essere interpretati come interruzioni di campo, con il conseguente **sfalsamento delle colonne**.

Una volta completato l'inserimento di tutti i record, è possibile **procedere alla rimozione degli eventuali caratteri speciali** residui utilizzando la funzione "Sostituisci", rimpiazzando automaticamente i caratteri in parola con dei semplici spazi vuoti (" ").

Il foglio elettronico dovrà essere formattato rispettando il **formato pagina A4 verticale**, verificando che **tutte le colonne previste siano incluse nell'area di stampa** e che **le informazioni inserite o già presenti nelle celle siano leggibili nella loro interezza**.

Terminata la compilazione dei moduli in formato foglio elettronico, sarà possibile procedere all'esportazione/stampa della dichiarazione in formato PDF/A e alla successiva apposizione della firma digitale del sottoscrittore.

11.2. Il formato PDF/A

Il formato PDF (*Portable Document Format*) è uno dei più diffusi standard per la pubblicazione di documenti in formato elettronico. Lo standard **PDF/A** è un particolare sottoinsieme del PDF versione 1.4, specificatamente progettato per finalità di archivio. Il PDF/A si qualifica come “*standard aperto*”, è stato approvato come standard internazionale ISO 19005-1:2005 ed è stato **adottato dalle Pubbliche Amministrazioni quale formato idoneo alla conservazione dei documenti elettronici** nel lungo periodo.

Lo standard assicura che i documenti conformi a tali specifiche possano essere riprodotti in maniera fedele negli anni a venire, anche mediante l'utilizzo di differenti applicativi. Requisito fondamentale per una fedele riproducibilità nel tempo è che tutte le informazioni necessarie per la visualizzazione del documento (testi, immagini, grafica vettoriale, caratteri tipografici, definizioni dei colori, etc.) devono essere incorporate nel documento stesso: un documento PDF/A non deve fare uso di informazioni provenienti da fonti esterne.

Lo standard PDF/A prevede più livelli di conformità (PDF/A-1a, PDF/A-1b e PDF/A-2b), tutti idonei al fine di generare la documentazione richiesta in tale formato dal D.M. n. 156/2011.

Per la generazione/conversione di file in formato PDF/A è possibile utilizzare diversi applicativi, ciascuno con le proprie specificità e modalità d'uso. Si riporta a seguire un elenco dei più diffusi *software* utili a tal fine:

- **Adobe Acrobat Pro**

Software per la creazione e l'elaborazione di documenti in formato PDF, incluso lo standard PDF/A. Disponibile per le piattaforme Windows e Mac OS, prevede il pagamento di una licenza d'uso, ma è disponibile in versione di prova gratuita.

Sito internet: <https://www.adobe.com/it/acrobat>

- **PDFCreator**

Software per la creazione di documenti in formato PDF, incluso lo standard PDF/A. Rilasciato in forma gratuita, è disponibile esclusivamente per sistemi operativi Windows.

Sito internet: <http://www.pdfcreator.com/>

- **Microsoft Office** (versioni 2010 e successive)

Suite di *office automation* per la creazione e l'elaborazione di documenti elettronici, consente in maniera nativa di esportare/stampare in formato PDF/A. Disponibile per le piattaforme Windows e Mac OS, prevede il pagamento di una licenza d'uso, ma è disponibile in versione di prova gratuita pienamente funzionale.

Sito internet: <http://products.office.com/it-IT/>

- **Apache OpenOffice**

Suite di *office automation* per la creazione e l'elaborazione di documenti elettronici, consente in maniera nativa di esportare/stampare in formato PDF/A. Disponibile per le piattaforme Windows, Mac OS e Linux, è rilasciata in forma gratuita.

Sito internet: <http://www.openoffice.org/it/>

- **LibreOffice**

Suite di *office automation* per la creazione e l'elaborazione di documenti elettronici, consente in maniera nativa di esportare/stampare in formato PDF/A. Disponibile per le piattaforme Windows, Mac OS w Linux, è rilasciata in forma gratuita.

Sito internet: <http://www.libreoffice.org/>

In fase di esportazione/stampa degli elenchi richiesti dall'articolo 2, comma 4 (Allegato B e Allegato B -Piccole imprese) e dall'articolo 3, comma 3 (Allegato D), si raccomanda di prestare la massima attenzione affinché **tutte le informazioni presenti nell'elenco siano integralmente e correttamente leggibili** nel nuovo file generato in formato PDF/A.

11.3. Firma digitale e crittografia dei file

Gli **articoli 2, comma 4, e 3, comma 3**, del D.M. n. 156/2011 richiedono che **tutti gli elenchi** presentati in formato **foglio elettronico** e in formato **PDF/A** dalle Organizzazioni imprenditoriali (*Allegato B* ed, eventualmente, *Allegato B - Piccole Imprese*) e dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori (*Allegato D*), siano **obbligatoriamente firmati digitalmente dal dichiarante sottoscrittore**.

Ai fini delle procedure di rinnovo dei Consigli camerali, per esplicita previsione degli artt. 2 e 3 del D.M. n. 156/2011, **gli Allegati B e D devono essere sottoscritti con firma digitale**. Pertanto, gli stessi non potranno essere validamente sottoscritti con altre firme elettroniche avanzate (FEA), quali le c.d. firma con CIE e firma con SPID, che non possiedono i requisiti di sicurezza previsti per la firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e s.m.i., la firma digitale identifica in maniera univoca un soggetto e il documento cui è apposta o associata, garantendone la provenienza e l'autenticità.

Per poter procedere alla firma digitale dei documenti, il legale rappresentante sottoscrittore degli elenchi dovrà necessariamente possedere una **Carta Nazionale dei Servizi (CNS) in corso di validità**, su dispositivo **SmartCard** (dotata di apposito lettore) o **Token USB**, e un **software** idoneo per l'apposizione della firma digitale e l'*eventuale* crittografia dei documenti.

Si ricorda che i certificati di firma digitale hanno validità di 3 anni e sono rinnovabili una sola volta; pertanto, se si è già in possesso di CNS si raccomanda di verificarne la data di scadenza e, se il caso, di *provvedere tempestivamente al rinnovo/rilascio di un nuovo certificato*.

Prima di procedere alla firma digitale dei file, si raccomanda vivamente di effettuare l'aggiornamento alla versione più recente del software presente sul dispositivo di firma e/o sul personal computer utilizzati.

I file in formato **foglio elettronico** dovranno essere **firmati esclusivamente in modalità CADES** (c.d. *firma esterna*) e, all'esito della procedura di sottoscrizione, presenteranno una nuova estensione **".p7m"** che si aggiungerà a quella del file non firmato (es. il file "*documento.xlsx*", una volta firmato, assumerà il nome "*documento.xlsx.p7m*").

Viceversa, i file in formato **PDF/A** potranno essere **firmati sia con firma esterna CADES, sia con firma interna PADES**.

Una volta effettuata la sottoscrizione dei documenti con firma digitale, controllare sempre il buon fine della procedura verificando la validità della firma apposta, tramite gli appositi software.

Il D.M. n. 156/2011 prevede, inoltre, la **facoltà** di utilizzare il certificato pubblico di cifratura della Camera di Commercio di Roma per la **crittografia asimmetrica** degli Allegati B e D,

quale **strumento alternativo** per la protezione e la garanzia della riservatezza dei dati ivi contenuti, rispetto **all'utilizzo della busta chiusa e sigillata**.

Con il termine crittografia asimmetrica si indica un tipo di **cifratura** che consente lo scambio di informazioni in modo sicuro, evitando qualunque rischio connesso allo scambio di un'unica chiave (es. una *password* o un PIN) necessaria per la codifica/decodifica delle informazioni.

Nello schema della crittografia asimmetrica, un documento cifrato con una chiave pubblica potrà essere decifrato solo con la corrispondente chiave privata.

Pertanto, la crittografia degli elenchi con la chiave pubblica disponibile sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Roma (file denominato "CCIAA_RM_certificato_cifratura_Rinnovo_2025-2030.cer"), garantisce che il contenuto degli stessi sia decifrabile esclusivamente dal Segretario Generale della Camera, Dott. Pietro Abate, responsabile del procedimento e titolare del certificato di cifratura.

Per poter procedere alla crittografia dei documenti elettronici, è richiesta una dotazione *hardware* e *software* analoga a quella prevista per l'apposizione della firma digitale. Dopo aver scaricato sul proprio computer il file con estensione **".cer"**, corrispondente alla chiave pubblica della Camera di Commercio di Roma, sarà necessario importare tale certificato nel *database* dei certificati presente nel proprio dispositivo, per poterlo impiegare nella cifratura degli elenchi.

Si evidenzia che, se si sceglie di presentare gli allegati con questa modalità (alternativa all'utilizzo della busta chiusa e sigillata), l'operazione di **cifratura** dovrà essere effettuata per **tutti i file** e dovrà avvenire **successivamente all'apposizione della firma digitale**. Si raccomanda, ove possibile, l'utilizzo dell'algoritmo di cifratura **AES-256-CBC**. Una volta crittografati, pertanto, i file presenteranno l'estensione **".p7e"**, che si aggiungerà alla precedente estensione **".p7m"** (es. "documento.xlsx.p7m.p7e").

I file in formato foglio elettronico e PDF/A, **firmati digitalmente e crittografati**, potranno essere masterizzati sui rispettivi supporti digitali **non riscrivibili** e riposti nel plico congiuntamente alla documentazione richiesta in formato cartaceo, senza necessità di inserirli in ulteriori buste chiuse e sigillate.

Per la disamina puntuale delle varie operazioni da compiere per una corretta apposizione della firma digitale e/o cifratura dei file, si rinvia alle istruzioni fornite dal soggetto che ha rilasciato il certificato ed il relativo dispositivo di firma in possesso del sottoscrittore.

L'elenco aggiornato dei Prestatori di Servizi Fiduciari Qualificati attivi è rinvenibile sull'apposita pagina dell'**AgID - Agenzia per l'Italia Digitale**, al seguente indirizzo:

- <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-servizi-fiduciari-attivi-in-italia>

11.4. Il Certificato pubblico di cifratura

Nell'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio di Roma è disponibile il **certificato** denominato "CCIAA_RM_certificato_cifratura_Rinnovo_2025-2030.cer" (formato X.509, Base64), rilasciato da InfoCamere S.C.p.A., contenente la chiave pubblica di cifratura del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, Dott. Pietro Abate, quale responsabile del procedimento ai sensi del D.M. n. 156/2011.

Estremi del certificato:

Numero seriale = 1d9b3b

Impronta SHA256 = FE:A3:51:9F:3F:AE:F1:46:99:04:16:9D:7E:C9:44:0D:
F9:B7:A9:EF:60:2B:61:49:33:B1:98:79:55:67:09:71

Autorità emittente:

CN = InfoCamere Servizi di Certificazione CA
SERIALNUMBER = 02313821007
OU = Trust Service Provider
O = InfoCamere S.C.p.A.
C = IT

Soggetto:

G = Pietro
dnQualifier = AUT0000006191200
CN = BTAPTR69T18H5010/7420080007393811.om4coDV6WmgZ5L3zkGwrZR6HNig=
SN = Abate
C = IT
OU = CCIAA Roma
O = Camera di Commercio

Il certificato è scaricabile al seguente indirizzo internet:

- **<https://www.rm.camcom.it/rinnovo-consiglio-2025>**

Il certificato dovrà essere impiegato, quale chiave di cifratura, dalle sole Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori che intendono presentare in **forma crittografata** gli elenchi richiesti dall'articolo 2 (*Allegato B* ed, eventualmente, *Allegato B - Piccole Imprese*) e dall'articolo 3 (*Allegato D*) del D.M. n. 156/2011.